

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **116/2002** (ECLI:IT:COST:2002:116)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VARI** - Redattore: **NEPPI MODONA**

Camera di Consiglio del **13/03/2002**; Decisione del **10/04/2002**

Deposito del **12/04/2002**; Pubblicazione in G. U. **17/04/2002**

Norme impugnate:

Massime: **26942**

Atti decisi:

N. 116

## ORDINANZA 10 - 12 APRILE 2002.

*Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 16 del 17 aprile 2002*

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 9 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, primo

comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il corso della prescrizione del reato rimanga sospeso "anche nel caso in cui il rinvio del procedimento penale sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, e per tutta la durata della permanenza dell'impedimento, ove lo stesso non sia rimosibile con i mezzi consentiti dalla legge";

che, circa la rilevanza della questione, il rimettente precisa che l'imputato, detenuto all'estero per altra causa, ha comunicato di non voler rinunciare a presenziare al dibattimento e che non è possibile né il temporaneo trasferimento dell'imputato a norma dell'art. 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, né la partecipazione al dibattimento a distanza tramite videoconferenza prevista dall'art. 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

che a causa dell'impedimento dell'imputato il dibattimento, dopo aver subito continui rinvii, si trova in una situazione di stasi e i termini di prescrizione dei reati contestati continuano a decorrere;

che il giudice a quo rileva che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, relativa sia al codice del 1930, sia a quello vigente, la detenzione all'estero costituisce un caso di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, che determinerebbe, nel caso in cui sussista, come nella specie, la prova della volontà dell'imputato di essere tradotto in Italia per presenziare al dibattimento, la nullità del provvedimento con cui sia stata dichiarata la contumacia;

che nel caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento il giudice è pertanto tenuto a disporre, in base agli artt. 484 e 420-ter cod. proc. pen., come modificati dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rinvio a una nuova udienza;

che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione della sospensione dei termini di prescrizione nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato contrasta con il principio di ragionevolezza, essendo tale ipotesi del tutto assimilabile ai casi di sospensione del procedimento, per i quali è invece prevista la sospensione dei termini della prescrizione;

che sarebbero violati anche gli artt. 25, primo comma, 111 e 112 Cost., "che per un verso impongono al giudice uno sviluppo processuale laddove stabiliscono che la funzione giurisdizionale debba obbligatoriamente essere esercitata ed amministrata e per altro verso tendono ad evitare che l'imputato sia in qualunque modo "distolto dal giudice naturale precostituito per legge";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata, in quanto la pronuncia richiesta si risolverebbe in una addizione in malam partem, in quanto tale preclusa alla Corte.

Considerato che il giudice a quo lamenta che l'art. 159, primo comma, del codice penale non prevede tra le cause di sospensione della prescrizione anche il caso in cui il rinvio del dibattimento sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in tutto e per tutto assimilabile ai casi di sospensione del procedimento che determinano la sospensione del corso della prescrizione, e ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione;

che il rimettente ha ommesso di dar conto della impossibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli implicitamente ritiene conforme a Costituzione;

che tale soluzione, già accolta da una parte della giurisprudenza di legittimità,

successivamente all'ordinanza di rimessione è stata fatta propria dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione (sentenza n. 1021/2002 del 28 novembre 2001) che hanno affermato, per quanto qui interessa, che il rinvio del dibattimento ha effetto sospensivo della prescrizione ove sia disposto per impedimento dell'imputato o del difensore;

che questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare che il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire un'interpretazione costituzionalmente corretta (v. in senso analogo, con riferimento alla medesima norma oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 233 del 2000);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*